



Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”

Quota100 e altri provvedimenti pensionistici.

La Q100 e le altre disposizioni pensionistiche sono trattate in 13 articoli contenuti nel DL n. 4/2019 dall’art. 14 al 26 del Capo II “**Tattamento di pensione anticipata “quota 100” e altre disposizioni pensionistiche**”.

Vediamo nel dettaglio dei 13 articoli, le parti di nostro interesse:

Articolo e comma	QUOTA 100
Art. 14 – Comma 1	<p>In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’AGO e alle altre forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, (nonché alla gestione separata dei lavoratori autonomi), possono conseguire il diritto alla pensione anticipata definita “pensione quota 100”, con 62 anni di anzianità anagrafica e 38 di anzianità contributiva.</p> <p>Il diritto acquisito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente a tale data.</p> <p><i>Non si applica all’età anagrafica l’incremento dell’aspettativa di vita di cui al DL 78/2010</i></p>
Comma 2	Possibilità di cumulo di diversi periodi contributivi non coincidenti
Comma 3	La pensione Q100 non è cumulabile, sino alla data di maturazione della pensione di vecchiaia, con altri redditi da lavoro dipendente e autonomo, ad eccezione da quello occasionale entro un reddito max di 5.000,00 € annui
Commi 4 e 5 (Finestre di uscita)	<p>Chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2018, potrà accedere a Q100 con decorrenza dal 1° aprile 2019.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2019, la maturazione del diritto a Q100 avrà decorrenza a partire dal trimestre successivo</p>
Comma 6 (Disposizioni per la Pubblica Amministrazione)	<p>Chi matura i requisiti entro la data di entrata in vigore del presente DL, potrà accedere a Q100 con decorrenza dal 1° agosto 2019.</p> <p>A partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente DL, la maturazione del diritto a Q100 avrà decorrenza a partire dal semestre successivo.</p> <p>La domanda per Q100 dovrà essere presentata con un anticipo di sei mesi all’amministrazione di appartenenza.</p> <p>Non trova applicazione l’obbligo di messa a riposo per Q100.</p>

<p>Comma 7 (Personale della Scuola e AFAM)</p>	<p>Per l'accesso a Q100 continuano a trovare applicazione le disposizioni specifiche di settore di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>In sede di prima applicazione entro il 28 febbraio 2019 può essere presentata domanda di dimissione dal servizio per accesso a Q100, con decorrenza dal 1° giorno dell'Anno Scolastico (1° settembre 2019) o dell'Anno Accademico (1° novembre 2019).</p>
<p>Comma 9</p>	<p>Q100 non si applica alle aziende che hanno sottoscritto accordi per la messa in mobilità, o per incentivare l'uscita anticipata dal lavoro, attraverso il ricorso a Fondi di solidarietà e affini</p>
<p>Art. 15</p>	<p>Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 non si applica l'incremento dell'anzianità contributiva dovuta all'aspettativa di vita per, l'accesso alla pensione anticipata</p> <p>Il diritto a pensione matura, per effetto dell'introduzione delle finestre, dopo tre mesi dal raggiungimento dell'età contributiva: 42 anni e 10 mesi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi per le donne.</p> <p>Chi matura i requisiti per la pensione anticipata dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente, accede al trattamento pensionistico dal 01.04.2019.</p> <p>Il personale della Scuola e dell'AFAM, in sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, può presentare la domanda di dimissioni dal servizio per accesso a pensione, con effetto dal primo giorno dell'Anno Scolastico o Anno Accademico.</p> <p>Infatti, per le finalità del presente articolo, continuano a trovare applicazione le specifiche disposizione di settore di cui all'art. 49, comma 9 della L 449/1997.</p>
<p>OPZIONE DONNA</p>	
<p>Art. 16</p>	<p>58 anni di età anagrafica (59 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contribuzione, sono validi se maturati entro il 31 dicembre 2018 per accedere alla pensione anticipata Opzione Donna, secondo il calcolo del sistema contributivo.</p> <p>Il periodo di anzianità anagrafica non è adeguato agli incrementi dovuti all'aspettativa di vita.</p> <p>All'Opzione donna si applicano le disposizioni per il differimento del trattamento pensionistico di 12 mesi; per il personale della scuola e delle accademie, continuano a trovare applicazione le specifiche disposizioni di settore.</p>
<p>ABROGAZIONE INCREMENTO ETA' PENSIONABILE PE I LAVORATORI PRECOCI</p>	
<p>Art. 17</p>	<p>Per i lavoratori precoci, gli incrementi dell'età pensionabile stabiliti per legge non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2016. Pertanto tali lavoratori potranno andare in pensione con 41 anni di contributi.</p> <p>Gli stessi soggetti maturano il diritto al trattamento di pensione tre mesi dopo la data di maturazione del requisito.</p>

APE SOCIALE	
Art. 18	<p>Prolungamento di un anno, sino al 31 dicembre 2019, dei benefici derivanti dall'APE sociale.</p> <p>I termini per la maturazione dei requisiti per l'APE sociale sono coerentemente spostati a tutto il 2019, pertanto l'INPS ha riaperto il Sistema per la certificazione dei requisiti.</p>
TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
Art. 19	<p>Per le gestioni previdenziali gestite esclusivamente dall'INPS a cui sono iscritti i lavoratori pubblici, i termini di prescrizione previsti dai commi 9 e 10 dell'art 3 della L 335/1995, per gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali relativi ai periodi fino al 31 dicembre 2014, sono prorogati sino al 31 dicembre 2021.</p> <p>Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.</p>
FACOLTA' DI RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE (laurea, ...)	
Art. 20	<p>In via sperimentale e per il triennio 2019-2021, a coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano alcuna anzianità contributiva e che attualmente non sono in trattamento pensionistico, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, è riconosciuta la facoltà di riscattare periodi contributivi, in tutto o in parte, compresi fra la prima contribuzione accreditata e l'ultima, che non erano soggetti ad obblighi contributivi, e per i quali non è già stata versata contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria.</p> <p>Possono essere riscattati al massimo 5 anni anche non continuativi.</p> <p>La facoltà si esercita a domanda dell'interessato o di parenti, superstiti e affini, l'onere è detraibile dall'imposta lorda sino al 50%, con cinque quote annuali di pari importo.</p> <p>Per i settori privati l'onere può essere assolto dal datore di lavoro con conseguente trattenuta delle quote di produttività spettanti. Altra modalità per il riscatto può essere la rateizzazione a favore del regime previdenziale di appartenenza per un massimo di 60 rate di importo non inferiore a 30,00 €, senza interessi di rateizzazione.</p> <p>La possibilità di riscatto di cui al presente articolo, che può riguardare anche la laurea, è consentita solo fino al compimento del 45° anno di età anagrafica.</p>
FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI	
Art. 22	<p>Per le aziende che afferiscono o possono afferire a fondi di solidarietà bilaterali interprofessionali, è prevista la possibilità di erogare forme alternative straordinarie di assegni di sostegno al reddito, volte a favorire processi d'innovazione, anche di ricambio generazionale, per chi è nella possibilità di raggiungere i requisiti di Q100 nei prossimi tre anni.</p> <p>L'assegno può essere erogato solo a fronte di accordi collettivi a livello aziendale e deve prevedere l'assunzione di lavoratori in sostituzione di quelli che hanno fruito dell'assegno stesso.</p>

DIFFERIMENTO PAGAMENTO TFR/TFS PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ANTICIPO DEL TFR/TFS	
Art. 23	<p>L'accesso a Q100 per i dipendenti pubblici differisce la corresponsione del TFR/TFS al momento in cui il soggetto interessato avrebbe maturato il diritto secondo la legge Fornero.</p> <p>A tale proposito è utile ricordare che già adesso i dipendenti pubblici hanno un trattamento diverso dai dipendenti privati che accedono direttamente alla liquidazione del TFR all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Per tutti i soggetti della PPAA che vorranno accedere al trattamento pensionistico anche secondo la normativa vigente, il decreto consente di presentare una richiesta di finanziamento per ottenere l'anticipo del TFR/TFS, per una somma pari o inferiore a 30.000,00 €.</p> <p>Attraverso apposite convenzioni con le banche e istituti di credito, saranno definite le modalità di costituzione e di realizzazione del percorso finanziario necessario a garantire l'anticipo del TFR/TFS ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.</p> <p>Con apposito decreto (DPCM), da emanarsi entro 20 gg dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno diramate le disposizioni con cui regolare il Fondo da istituirsi per erogare l'anticipo del TFR/TFS di cui sopra, comprese le modalità di accesso e l'onerosità del prestito.</p>
DETAZZAZIONE TFS	
Art. 24	<p>L'aliquota IRPEF applicata ai trattamenti di fine servizio (TFS) viene ridotta in misura percentuale, con valori che vanno dall'1,5% fino al 7.5% dell'importo spettante, in funzione della distanza temporale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Tale detassazione trova applicazione per gli importi di imponibile pari o inferiori a 50.000 €.</p>
ORDINAMENTO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI	
Art. 25	<p>Gli Enti Previdenziali INPS e INAIL sono destinatari di alcuni provvedimenti di riordino, tra cui quella principale è la ricostituzione dei Consigli d'Amministrazione. <i>"In fase di prima attuazione al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del presidente dell'INPS"</i> nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina del nuovo Presidente e del CdA, con apposito decreto interministeriale è nominato il "soggetto" a cui saranno attribuiti i poteri del Presidente e del CdA, come individuati nel presente decreto</p>